

PAOLO PIPERE - STEFANO MAGLIA

SISTRI

Il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti

Commentato dagli esperti

 Imerio

SISTRI

Il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti

© 2009 Irnerio Editore
www.irnerioeditore.it

tutti i diritti sono riservati

Finito di stampare nel mese di
Febbraio 2010 da
Tip.Le.Co. - Piacenza
Printed in Italy

Premessa

“La ratio legis è buona”: su questo non ci sono dubbi. Anche noi ci uniamo a chi crede nella bontà dell’idea che sottende al nuovo meccanismo, un condivisibile anelito di efficacia, efficienza e modernizzazione del controllo della tracciabilità dei rifiuti.

Ma, al tempo stesso, c’è la sensazione che si sia voluto preparare un potenziale eccellente banchetto partendo dal dolce: perché accelerare tutto ora, prima del recepimento delle due fondamentali direttive CE sui rifiuti (la 98/08) e sugli illeciti ambientali (la 99/08)? Perché rimanere immobili per anni e con decreti attuativi in naftalina (terre e rocce, raee, discariche, piccoli cantieri, MPS, certificato di avvenuto smaltimento, ecc...) e concentrare tutta l’attenzione su questo sistema che dovrà entrare in vigore il mese successivo al termine ultimo per elaborare il III correttivo al testo unico?

La sensazione è che – per ora – sia come un UFO potenzialmente carico di nuove possibilità e potenzialità caduto nel deserto e con un equipaggio che ancora non ha imparato la nostra lingua...

Diamogli tempo e noi, nel nostro piccolo, ma alla luce della nostra ventennale esperienza “sul campo”, vogliamo dare – e daremo – il nostro contributo, anche partendo da questo libro, per rendere applicabile, utile ed operativo il SISTRI, anche se “*Sembrirebbe Impossibile Soddisfare Tali Rivoluzionarie Innovazioni*”.

Rivoluzionario, dunque? Sicuramente sì, e le rivoluzioni non si fanno senza traumi: è peraltro vero che l’importante è sì raggiungere il traguardo, ma quel traguardo deve essere raggiungibile.

Paolo Pipere, Stefano Maglia

PS: un ringraziamento sincero e doveroso a tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questo volume: Daniele BAGON, Miriam V. BALOSSI, Rosa BERTUZZI, Giannicola GALOTTO, Vito Emanuele MAGNANTE, Massimo MEDUGNO, Andrea SILLANI. Un sentito ringraziamento anche alle dott.sse M. A. Labarile e C. Maiorano dello Studio Maglia.

Indice

Parte I	
I Commenti	1
PAOLO PIPERE - <i>Presentazione del sistema e i soggetti obbligati</i>	3
STEFANO MAGLIA - <i>Prime osservazioni al “decreto Sistri”</i>	9
MIRIAM V. BALOSI - <i>Premesse al Sistri: istituti e definizioni chiave</i>	19
DANIELE BAGON - <i>Adesione al “SISTRIS”: modalità, numero di dispositivi, determinazione del contributo modalità di versamento</i>	35
MASSIMO MEDUGNO - <i>Il quadro normativo. Fondamenti giuridici nazionali e comunitari: un sistema ancora da completare</i>	39
VITO EMANUELE MAGNANTE - <i>La gestione documentale nel settore dei rifiuti e il SISTRIS: passato, presente e futuro metodologie a confronto</i>	43
GIANNICOLA GALOTTO - <i>Gli ultimi saranno i primi: cessazione dello stato di emergenza e doppio sistema di tracciabilità dei rifiuti (Sistri-Sitra) in regione Campania</i>	51
ROSA BERTUZZI - <i>Vigilanza e controlli</i>	55
ANDREA SILLANI - <i>PMI, adesione obbligatoria al SISTRIS e nuovo Regolamento comunitario EMAS III</i>	59
Parte II	
Il testo annotato del D.M. 17.12.09	63
<i>DM 17 dicembre 2009</i>	
<i>Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009</i>	65
Parte III	
Gli allegati	81
<i>Allegato IA - (articolo 3, comma 3)</i>	83
<i>ALLEGATO IB (articolo 3, comma 6, lettera c)</i>	105
<i>ALLEGATO II (articolo 4, comma 3)</i>	109

<i>ALLEGATO III (articolo 5, comma 1)</i>	113
---	-----

Parte IV	
Le linee guida del Ministero dell'Ambiente	187

Parte V	
Tempistica SISTRI (D.M. 17 dicembre 2009)	237

PARTE I

I commenti

Presentazione del sistema e i soggetti obbligati

di PAOLO PIPERE

Il carattere innovativo del *Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti* (SISTRI) non risiede tanto nell'uso di strumenti informatici e telematici per adempiere agli obblighi di documentazione della produzione, del trasporto e della gestione dei rifiuti, quanto piuttosto nella peculiare scelta di utilizzare queste tecnologie per assicurare la corretta esecuzione del trasporto dei rifiuti verso gli impianti di recupero e smaltimento.

Infatti, per redigere la specifica documentazione connessa alla gestione dei rifiuti, che nel nostro Paese è richiesta anche per alcune tipologie di rifiuti non pericolosi, le imprese di media e grande dimensione e tutti gli operatori del settore disponevano già di specifici software. Le norme precedentemente vigenti da molti anni consentivano loro di assicurare la tenuta dei registri di carico e scarico con strumenti informatici, così come di inviare i dati raccolti mediante il Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) registrandoli su supporto magnetico o inviandoli con modalità telematiche.

La novità, specificamente italiana, è quindi costituita dall'impiego di dispositivi elettronici e di un particolare software realizzato dal Ministero dell'Ambiente per tracciare il percorso seguito dai mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, allo scopo di avere certezza che i carichi trasportati giungano effettivamente agli impianti di recupero o di smaltimento autorizzati. Si tratta di un vero e proprio punto di svolta nel monitoraggio dei trasporti di rifiuti, un'importante innovazione dalla quale ci si attende sia una maggiore efficacia dei controlli sull'intero ciclo dei rifiuti, sia uno snellimento delle procedure e una conseguente diminuzione degli oneri che gravano sulle imprese.

Il controllo preventivo dei titoli abilitativi

A questo proposito è opportuno però ricordare che le attività di prevenzione e repressione degli illeciti nella gestione dei rifiuti saranno tanto più efficaci quanto maggiori saranno le risorse dedicate ai controlli su strada e sul territorio, ma anche quanto più il produttore sarà guidato nella scelta dei fornitori di servizi di trasporto, recupero e smaltimento verso soggetti in quel momento dotati dei titoli abilitativi adeguati.

Se con l'informatizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali e la conseguente pubblicazione su internet dell'elenco degli iscritti con il dettaglio delle tipologie di rifiuti che sono autorizzati a trasportare si è fatto un significativo passo avanti nella direzione auspicata, molto resta da fare, invece, sul fronte della reperibilità delle informazioni sulle autorizzazioni degli impianti di gestione. Con la virtuosa eccezione costituita dalle Regioni e dalle province che hanno reso accessibile su internet l'elenco degli impianti autorizzati a trattare le diverse tipologie di rifiuto, negli altri casi per i

produttori di rifiuti è oggettivamente difficile essere certi della piena efficacia, in un dato momento, dell'autorizzazione dell'impianto. L'acquisizione della fotocopia del titolo abilitativo non sempre è sufficiente ad avere piena certezza, e l'istituzione dei "registri delle imprese autorizzate alla gestione dei rifiuti", pur prevista dal comma 23 dell'art. 212 del D.Lgs. 152/2006, non ha ancora trovato concreta attuazione.

Per questo insieme di motivi sarebbe stato lecito attendersi che il nuovo sistema telematico incorporasse questa funzione di controllo preventivo, liberando i produttori dall'onere di verificare – fra integrazioni, modifiche, variazioni dei mezzi, sospensioni, revoche – i titoli abilitativi dei trasportatori e dei gestori. Questa scelta, inoltre, avrebbe arginato il fenomeno della incontrollata proliferazione degli "intermediari senza detenzione", limitando l'usanza tutta italiana del coinvolgimento di tre o quattro intermediari per ogni movimentazione di rifiuti.

Auspiciando che questa funzione del software venga al più presto implementata, non si può dimenticare come tra le finalità dell'introduzione del sistema vi sia anche semplificazione delle procedure di documentazione della gestione dei rifiuti.

I soggetti obbligati

La semplificazione inizia dalla chiara individuazione dei soggetti obbligati. È senz'altro opportuno, quindi, elencarli, allo scopo di evitare fraintendimenti e inutili appesantimenti per imprese ed enti che si trovano nella condizione di poter scegliere se aderire al sistema oppure continuare ad utilizzare le procedure consolidate.

L'insieme di enti e imprese obbligatoriamente tenuti ad utilizzare il nuovo sistema telematico è delimitato, in primo luogo, dall'art. 189, comma 3-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che li individua esclusivamente nei soggetti elencati nel comma 3 del medesimo articolo:

- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- le imprese e gli enti con più di dieci dipendenti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali, dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, quelli prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e i rifiuti da abbattimento di fumi);
- chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti [speciali];
- i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di [quantitativi inferiori a] 30 kg o 30 litri al giorno di rifiuti pericolosi generati dalla propria attività (art. 212, comma 8, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti,
- i consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.

A questo primo gruppo di enti e imprese si aggiungono - sulla base delle disposizioni dell'art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210:

- i Comuni, gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani nella Regione Campania.